

Ordinanze Regionali Covid-19



REGIONE	ORDINANZA	VALIDO DAL	VALIDO AL	DICE CHE...
ABRUZZO	N 52 DEL 30 APRILE	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>Sono consentiti all'interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, TRA CUI sport equestri non di squadra, è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce (ART1)</p> <p>È consentito svolgere le attività sportive dalle ore 6.00 alle ore 20.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all'aria aperto e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza (ART4)</p>
ALTO ADIGE - BOLZANO	N 24 DEL 2 MAGGIO	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>È consentito svolgere attività sportiva, tra cui rientra la pesca sportiva, e attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno tre metri (ART8)</p> <p>È consentito ai proprietari di animali addomesticati, come ad es. i felini, i canini e i cavalli, e a coloro cui è affidata la loro sistemazione, spostarsi per compiere tutte le attività finalizzate a evitare un pregiudizio alla salute di detti animali dovuto alla mancanza di cura o attività motorie (ART10)</p>
BASILICATA	N 43 DEL 3 MAGGIO	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>È consentita, in ambito regionale, l'attività sportiva e motoria in luogo aperto, anche con bicicletta o altro mezzo, ivi compresa l'attività di pesca sportiva e dilettantistica, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro (cd. "droplet") per le altre attività (ART1d)</p>
CALABRIA	N 37 DEL 29 APRILE	29 APRILE	17 MAGGIO	<p>Sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali; (ART1)</p> <p>È confermato il disposto dell'Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali; (ART3)</p>

Ordinanze Regionali Covid-19



CAMPANIA	N 42 DEL 2 MAGGIO	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>E' consentito svolgere attivita' motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d'età e le persone con patologie non compatibili con l'uso della stessa (ART1.1)</p> <p>Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone (ART1.2)</p>
EMILIA ROMAGNA	N 74 DEL 30 APRILE	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>È consentita l'attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (ART3)</p> <p>È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l'attività motoria e sportiva all'aperto come l'equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale (ART8)</p> <p>I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi (ART10)</p> <p>Il territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali stabilita con la presente ordinanza e in regime di</p>

Ordinanze Regionali Covid-19



				<p>assoluta reciprocità, va assimilato a quello della provincia di Rimini per gli spostamenti in ambito provinciale e a quello della Regione Emilia-Romagna per gli spostamenti in ambito regionale (ART16)</p>
SAN MARINO	N 68 DEL 3 MAGGIO	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>È consentita in forma individuale, o eventualmente con accompagnatore per i minori o le persone non autosufficienti, l'attività motoria e sportiva all'aperto, nonché la caccia di selezione e l'addestramento cani nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui all'Allegato 1, lettera a), punto 5; (art1g)</p>
FRIULI VENEZIA GIULIA	N 12/PC DEL 3 MAGGIO	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>È consentita, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente, l'attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l'arco, equitazione, tennis, golf, vela e motociclismo, rispettando la distanza interpersonale minima di due metri prevista quando vi sia la possibilità di incontrare altre persone. E' vietato l'utilizzo degli spogliatoi (ART15)</p> <p>È consentito per proprietari e affidatari, nel rispetto della normativa vigente, l'allevamento, l'allenamento e l'addestramento di animali (ART20)</p>
LAZIO	N. Z00038 del 2 MAGGIO	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>È consentito l'attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (ART2h)</p> <p>DAL 6 MAGGIO l'attività motoria e sportiva all'aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale (ART4b)</p> <p>Entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all'interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza (ART4c)</p>

Ordinanze Regionali Covid-19



LIGURIA	N25 DEL 3 MAGGIO	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>Consentite le passeggiate a cavallo, nella provincia di appartenenza, in forma individuale dalle ore 6 alle ore 22. Vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali docce, bagni e bar che devono rimanere chiusi (ART7)</p> <p>Sono consentiti gli spostamenti con mezzo proprio all'interno della provincia di appartenenza per raggiungere il luogo dove svolgere l'attività sportiva o motoria (ART9)</p> <p>È consentito l'allenamento e addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali, presso maneggi autorizzati all'interno del territorio della Liguria nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale (ART16)</p>
LOMBARDIA	N 539 DEL 3 MAGGIO	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>È consentita l'attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (ART1.5)</p>
MARCHE	N 143 DEL 30 APRILE	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>Spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con l'obbligo di rispetto della distanza di due metri dalle persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o non autosufficienti utilizzando mascherine e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante. In generale attività motorie sportive svolte in maniera individuale sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei DPI per quanto applicabili.</p> <p>Allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari e degli affidatari degli animali presso maneggi autorizzati all'interno del territorio della Regione Marche nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale. - Passeggiata a cavallo, svolta in maniera individuale, sempre nel rispetto della normativa del distanziamento sociale.</p>
PIEMONTE	N 50 DEL 2 MAGGIO	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>Consentito l'addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari o affidatari degli animali presso maneggi autorizzati</p>

Ordinanze Regionali Covid-19



				<p>all'interno del territorio della Regione Piemonte, nel rispetto delle prescrizione attualmente in vigore in materia di distanziamento sociale. In particolare dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Il cavaliere non può intrattenersi più di 120 min; b) B(l'impianto deve garantire una superficie minima di mq500 per ciascun binomio; c) Se il cavaliere è minore deve essere accompagnato o munito di delega dei genitori se affidato a terzi (ART13)
SARDEGNA	N 20 DEL 2 MAGGIO	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>Nel rispetto delle regole sul distanziamento e con divieto assoluto di assembramento, sono consentiti sul territorio regionale gli sport individuali all'aria aperta (golf, tiro al piattello, atletica, equitazione, tiro a segno, vela, tennis e simili) nell'ambito dei rispettivi centri sportivi, che dovranno garantire il rispetto di turnazioni tali da impedire il contemporaneo accesso di atleti alle strutture, il loro contatto o la fruizione promiscua di spogliatoi, bagni, docce o spazi comuni al chiuso. I centri sportivi per sport individuali all'aria aperta, in caso di apertura, dovranno garantire altresì la costante igienizzazione e sanificazione degli ambienti al chiuso ed in particolare di spogliatoi, bagni e docce dopo ciascun utilizzo. È fatto divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all'interno di tali centri sportivi.(ART5)</p> <p>È consentita la cura, l'allenamento e l'addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte di proprietari degli animali o da loro addetti, presso maneggi autorizzati, ippodromi o proprietà private, all'interno del territorio regionale, nel rispetto delle regole di distanziamento e con divieto di assembramento; (ART7)</p>
SICILIA	N 18 DEL 30 APRILE	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. 7 pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all'espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica...all'equitazione... I rappresentanti legali delle strutture</p>

Ordinanze Regionali Covid-19



				<p>predette sono tenuti a:</p> <p>a) comunicare l'inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio;</p> <p>b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall'Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (ART8)</p>
TOSCANA	N 50 DEL 3 MAGGIO	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>È consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o aree autorizzate per l'addestramento cani ai sensi degli articoli 24 della l.r. 3/1994, 26 comma 3 e 34 comma 3 del DPGR 48/R/2017 , all'interno del territorio della Regione Toscana, con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione (ART7)</p>
TRENTINO - TRENTO	N A001/2020/241403/1 DEL 2 MAGGIO	4 MAGGIO	17 MAGGIO	<p>Consentito lo svolgimento individuale di attività sportiva o attività motoria all'aperto (compresi passeggiate, corsa a piedi, uso della bicicletta e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) in tutto il territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. L'attività sportiva in forma individuale, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio, è autorizzata presso i circoli, le società e le associazioni sportive siti sul territorio provinciale, purché in luoghi aperti. Si possono raggiungere i predetti circoli, società e le associazioni sportive solo a piedi o in bicicletta partendo dall'abitazione o dal luogo di lavoro (ART1/a)</p> <p>Nello svolgimento dell'attività sportiva o motoria, i minori possano essere accompagnati anche da entrambi i genitori o da congiunti facenti parte dello stesso nucleo familiare, sempre nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona non facente parte del nucleo familiare o di due metri, nel caso di svolgimento di attività sportiva (ART1/c)</p>

Ordinanze Regionali Covid-19



				È consentito, sempre nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale e sull'utilizzo della mascherina, ai proprietari di animali addomesticati (come ad es. i felini, i canini, i cavalli) e a coloro a cui è affidata la loro cura spostarsi per compiere tutte le attività finalizzate ad evitare un pregiudizio alla salute di detti animali dovuto alla mancanza di cura o attività motoria (ART1/f)
VALLE D'AOSTA	N 192 DEL 3 MAGGIO	4 MAGGIO	17 MAGGIO	Rientrano nell'attività motoria gli allenamenti individuali all'aperto di ogni disciplina . Al fine di svolgere l'attività è consentito spostarsi con mezzi pubblici o privati per recarsi sul luogo scelto (PAG7)
VENETO	N 59 DEL 3 MAGGIO	4 MAGGIO	17 MAGGIO	È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo familiare di attività sportiva o motoria quali , a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l'arco, equitazione , tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc... Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l'attività motoria collegata all'addestramento di animali all'aperto (ART4);